

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0011873/P Prot. SETSG 2015.0000932/P Del 15/09/2015 16 02 40 Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

Al Presidente della VII, I e Il Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

SEDE

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n.4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) integrata con le modifiche della legge regionale 24 gennaio 2014, n.5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania.) (Reg. Gen. n. 42)
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.

Depositata in data 27 agosto 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a: VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame; I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 1 5 SET. 20151

II PRESIDENTE



Prot. n. 0108/2015 SP/GAMBINO DEL 25 Agosto 2015

Signor Presidente
Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: Modifiche alla Legge regionale della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) integrata con le modifiche dalla legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

Gentile signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Modifiche alla Legge regionale della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)" integrata con le modifiche dalla legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5(Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

l Consigliere/Regionale Alberied Gambino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 42



PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla Legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) integrata con le modifiche dalla legge regionale 24.01.2014, n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

REG. GEN. N. J. 2

19



RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge introduce modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 5 del 24.01.2014 avente ad oggetto: Modifiche alla Legge regionale alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) integrata con le modifiche dalla legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

Tali modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di consentire una più conforme applicazione sui territori della legge stessa tenendo conto delle effettive realtà esistenti in termini di società partecipate aventi la possibilità di svolgere il servizio e della necessità che il personale in organico alle società e/o Consorzi di Bacino, non più operanti per disposizioni normative e/o per scadenza affidamento dei servizi, sia trasferito ai soggetti affidatari secondo regole e discipline che tutelino completamente i lavoratori ma anche le esigenze economiche dei comuni.

La presente legge si preoccupa, poi, di garantire la gestione economica dei debiti e crediti dei consorzi senza che essi gravino direttamente o indirettamente sui comuni consorziati e di consentire la rateizzazione massima dei debiti dei comuni verso i consorzi e/o le società pubbliche che cessano le loro attività.





RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi oneri a carico della regione Campania.





PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifiche alla Legge regionale della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) integrata con le modifiche dalla legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

Art.1

Modifiche alla Legge regionale della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)

- 1. La legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è così modificata :
- a) Al comma 1 dell'articolo 7 bis (funzioni di organizzazioni del servizio), dopo le parole "che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti parole "fermo restando la possibilità di affidamento di esso in house providing a società partecipate al 100% dal comune e già costituite ed operanti alla data del 31.03.2015".
- b) Al comma 3 dell'articolo 15 (Articolazioni in ambiti territoriali) alla lettera a) dopo le parole "popolazione o bacino di utenza" sono aggiunte le seguenti parole "non inferiore a 25.00 abitanti"
- c) La lettera e) del comma 3, dell'articolo 15 (Articolazioni in ambiti territoriali), è sostituita dalla seguente: e) "limite demografico pari a minimo 25.000 residenti".
- d) Al comma 4 dell'articolo 15 (Articolazioni in ambiti territoriali), dopo le parole "Se le Conferenze d'ambito non provvedono nel termine fissato alla delimitazione degli STO, la Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede sulla base "sono inserite le seguenti parole "delle delibere consiliari adottate dagli Enti interessati alla costituzione degli STO o, in assenza, sulla base".
- e) il comma 10 dell'articolo 15 bis (Organizzazione del Servizio) è sostituito dal seguente:
 10. Le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti previsti nel comma 5 sono realizzate dalla Conferenza d'ambito attraverso un ufficio comune

St



individuato secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e localizzato, salvo diversa deliberazione, all'interno del Comune sede della Conferenza stessa presso un'unità organizzativa individuata nella convenzione. L'ufficio comune di ATO si avvale della struttura del Comune in cui ha sede e degli uffici degli enti locali convenzionati, secondo le modalità definite dalla convenzione e dal regolamento di funzionamento della Conferenza d'ambito. In particolare, l'ufficio comune opera secondo una dotazione organica appositamente stabilita dalla Conferenza d'Ambito e con personale proveniente dai disciolti consorzi di bacino senza nuovi e maggiori oneri per l'Amministrazione. Il personale stabilisce il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'Ente sede dell'Ufficio Comune secondo il CNL del personale degli Enti Locali fermo restando l'instaurazione del rapporto funzionale limitatamente all'ufficio Comune. La dotazione organica dell'Ufficio Comune individua l'ufficio comune come U.O.C. affidandone la responsabilità gestionale ad un'unità compresa nell'ambito del personale trasferito".

- f) Al comma 2 dell'articolo 20 (Affidamento dei servizi) dopo le parole "La Conferenza d'ambito, con provvedimento motivato, delibera in merito all'affidamento del servizio integrato o delle singole fasi di cui esso si compone nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e statale e in modo da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio tenuto conto degli STO in cui è articolato l'ATO" sono inserite le seguenti parole "e degli affidamenti decisi dai comuni ai sensi e per effetto dell'art. 3 comma 1 L.R. 5/2014 come integrata dal comma 1 del presente articolo".
- g) Al comma 4 dell'articolo 20 (Affidamento dei servizi) dopo le parole "con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto" sono inserite le seguenti parole "fatta eccezione per il personale alle dipendenze dei consorzi di bacino per i quali vige e si applica la disciplina di cui all'art. 13 L.R. 5/2014".





Art.2

modifiche dalla legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania).

- 1. La legge regionale n. 5. del 24.01.2014 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania" è così modificata:
- a) Dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente: "1 Bis. Il personale dipendente dai consorzi di bacino, obbligatoriamente da collocare, viene trasferito ai comuni aderenti al Consorzio, ovvero alle società affidatarie dei servizi nei singoli territori, in misura percentuale alle quota di adesione al consorzio stesso posseduta – al 31 dicembre 2014 - da ognuno di essi.".
- b) All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
 "3. In sede di liquidazione delle proprie attività, i Consorzi di bacino rateizzano i crediti, vantati nei confronti dei comuni aderenti, in 60 mensilità comprensive di interessi e suddivise in rate uguali e costanti ed operano in maniera tale che in nessun modo i risultati della liquidazione consortile gravino sui bilanci dei comuni aderenti.".





Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, e ai sensi e per gli effetti dello Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

